



GG/DC/sc

Prot. n. 107889 del 27.07.2018
Titolo IX Classe 2 Fascicolo N. 35

Rep. 155/18

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica e di supporto alla validazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi al restauro e miglioramento sismico dei palazzi storici dell'Università degli Studi di Ferrara, siti sull'asse di via Savonarola e danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012: lotto 2: Palazzo Gulinelli, CUP F78F13000090003, CIG 73993042D3

VERBALE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

PREMESSO CHE

- In data 2 marzo 2018 è stata bandita la procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica e di supporto alla validazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi al restauro e miglioramento sismico dei palazzi storici dell'Università degli Studi di Ferrara, siti sull'asse di via Savonarola e danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, articolata in 2 lotti:
 - lotto 1: Palazzo Renata di Francia, Palazzo Strozzi, Palazzo Tassoni-Mirogli, CUP F78F13000080003, CIG 7399303200;
 - lotto 2: Palazzo Gulinelli, CUP F78F13000080003, CIG73993042D3, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 18/04/2018 si è svolta la prima seduta pubblica di gara, a cui sono seguite in date 21/05/2018 e 5/06/2018 le sedute riservate della commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte tecniche, e in data 26/06/2018 la seconda seduta pubblica, nel corso della quale, per ciascuno dei due lotti, sono stati assegnati i punteggi alle offerte economiche, calcolati i punteggi complessivi dati dalla somma tra punteggio tecnico e punteggio economico, e stilata la graduatoria;
- per il lotto 2 è risultato primo in graduatoria l'O.e. Normatempo Italia s.r.l., con sede in Corso Trapani, 25, Torino, C.F./P.IVA 10902450013, che ha conseguito un punteggio pari a 95,219 (76,959 punteggio tecnico + 18,260 punteggio economico);
- l'offerta presenta sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto, ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., devono essere sottoposte alla verifica della congruità;
- con lettera di Prot. 76777 del 2 luglio 2018 che si allega al presente verbale (**allegato sub 1**) è stato chiesto all'O.e. di produrre le giustificazioni in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, entro il termine di 15 giorni, in applicazione dell'art. 97, c. 5 del D.Lgs. 50/2016;
- le giustificazioni, allegate al presente verbale (**allegato sub 2**), sono pervenute in data 06/07/2018, Prot. 81123;

TUTTO CIO' PREMESSO

si procede alla valutazione delle giustificazioni.

Importo a base di gara – Come previsto all'art. 2 delle Linee Guida ANAC n.1 (aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018) recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" il

corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ex art. 157 Codice degli Appalti deve essere determinato facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

Coerentemente a quanto previsto al comma 2 del suddetto articolo la Stazione Appaltante ha fornito in sede di gara il procedimento di calcolo dei compensi anche al fine di permettere "ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato".

Pertanto, pur potendo discostarsi dall'applicazione delle tariffe minime del Decreto, il punto di partenza per le valutazioni che i concorrenti avrebbero dovuto espletare in fase di gara è stato determinato prendendo a riferimento il dato "ministeriale". Ciò in quanto l'appalto di servizi è da collocare nella categoria dei contratti speciali di diritto privato ed è contraddistinto, ai sensi del D.lgs. 50/2016, dalla onerosità e sinallagmaticità delle prestazioni.

Si tratta infatti di appalto di servizi che va qualificato con riferimento alla natura imprenditoriale ed all'organizzazione delle risorse, soprattutto umane, da parte dell'operatore economico, in considerazione alla complessità dell'oggetto della prestazione e della predeterminazione della durata dell'appalto.

L'O.e. ha offerto un ribasso percentuale del 59% sulla base d'asta, stimata in € 110.000,00, per un importo pari a € 45.100,00 al netto di Iva e oneri di legge. Si evidenzia tuttavia che nella tabella riepilogativa dei costi dell'appalto inserita nelle giustificazioni, il totale, dato dalla somma dei costi parziali, è pari a € 44.999,80. Tale scostamento si può considerare ininfluenza sul giudizio di congruità.

Costo del personale – L'O.e. ha stimato il costo del personale per l'espletamento del servizio in complessivi € 33.799,80, corrispondenti a un'incidenza del **74,94%** sull'importo offerto. Il suddetto costo è stato calcolato preventivando un impegno pari a complessive 1.119 ore, con l'impiego di 11 unità, di cui 2 dipendenti, 1 socio attivo e 8 consulenti.

Nella tabella riepilogativa dei costi sono indicati i costi orari dei soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro; per le due unità dipendenti il costo orario è stato calcolato dividendo il costo annuo per le ore di lavoro, mentre per le unità non dipendenti è stato indicato il costo orario. Per tale ultima tipologia di personale, l'O.e. dichiara che il pool di professionisti che verrà coinvolto nello svolgimento del servizio (consulenti esterni stabili) lavora su diversi pacchetti progettuali a costi minori, nel rispetto degli accordi tra le parti, realizzando "economie di scala" determinate dalla contemporanea organizzazione e produzione della medesima attività.

Si rileva in merito che:

- le retribuzioni delle due unità dipendenti, inquadrati come impiegati di 4° e 5° livello, rispettano i livelli retributivi minimi del CCNL Commercio - Confesercenti;
- come evidenziato dalla giurisprudenza in tema di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari, non è possibile (in special modo a seguito del D.L. n. 112012 convertito in legge n. 27/2012 che ha disposto l'abrogazione definitiva delle tariffe professionali) che dallo sfioramento del (pregresso) minimo consegua, di per sé, l'anomalia dell'offerta;
- il valore dei contratti che l'O.e. stipula con i propri consulenti è frutto della libera contrattazione tra soggetti privati (si richiamano le considerazioni sopra esposte in materia di abolizione dei minimi tariffari);
- il costo appare determinato sulla base della organizzazione dell'O.e., e di una produttività dei tecnici che lo stesso O.e. ben conosce (valutazioni che non risulta possibile eseguire da parte della Stazione Appaltante e che esulano dalla competenza della stessa). A tal riguardo si ricorda come l'Appaltatore conservi sempre la propria autonomia alla quale si accoppia la propria discrezionalità tecnica ed organizzativa;
- l'incidenza del costo del personale sul totale del servizio appare rilevante, coerentemente alla tipologia di servizio oggetto dell'appalto consistente in prestazioni per le quali la componente intellettuale è predominante.

Alla luce di quanto sopra esposto, per quanto riguarda il costo del personale indicato per l'effettuazione della commessa, si ritiene che il giudizio debba essere di non anomalia dell'offerta.

Spese generali - Le spese generali, quantificate dall'O.e. in complessivi € 6.600,00, incidono per il **14,63%** sull'importo offerto (il concorrente dichiara una percentuale pari al 15% - si ritiene che lo scostamento sia ininfluenza ai fini del giudizio di congruità). Le spese generali sono dettagliate come segue:

- spese per utilizzo tecnologie ICT: € 600,00 - l'O.e. dichiara che la forte dematerializzazione degli strumenti necessari all'espletamento del servizio consente una notevole riduzione dei costi e che è stato comunque stimato un costo forfettario di utilizzo dei software;
- spese per trasferte: € 1.000,00 - l'O.e. prevede un costo complessivo pari a € 170,00 per trasferta e un numero di trasferte pari a 5 per un totale complessivo di € 850,00, a cui è aggiunta una quota extra di € 150,00. Allega una simulazione delle spese di carburante e di pedaggio da sostenere per il viaggio Torino-Ferrara, ammontanti a € 70,35. Si rileva che il numero di trasferte ipotizzato è il livello minimo coerente con le tempistiche di espletamento del servizio definite nello schema del disciplinare d'incarico, art. 7 (30 giorni per la verifica del progetto definitivo e 45 per la verifica del progetto esecutivo) tenendo conto della cadenza minima quindicinale richiesta per le riunioni periodiche con il RUP, di cui all'art. 5 comma 6 del medesimo schema di disciplinare d'incarico;
- spese amministrative varie: € 1.000,00. In questa voce l'O.e. ricomprende:
 - la spesa relativa alla polizza assicurativa, quantificata incidente per lo 0,7% sull'importo offerto e quindi pari a € 315,70. L'O.e. dichiara infatti che i costi della RCT annuale sono ripartiti tra le singole commesse e hanno un'incidenza dello 0,7% sul volume globale di fatturato atteso per ciascun incarico di verifica;
 - l'imposta di bollo sul disciplinare d'incarico, per € 96,00;
 - spese extra non dettagliate ammontanti a € 588,30;
- altro: € 4.000,00 – l'O.e. non specifica la natura di questa quota di spese generali.

Oneri di sicurezza aziendali - € 100,00. L'O.e. dichiara che trattandosi di servizio di natura prettamente intellettuale le spese per la sicurezza aziendale sono particolarmente ridotte. La percentuale di incidenza sull'importo offerto risulta pari allo **0,22%**.

Utile d'impresa – L'O.e. dichiara di conseguire un utile d'impresa pari al **10%** dell'importo offerto, quantificato in € 4.500,00. Si rileva che la percentuale esatta risulterebbe pari a 9,98% dell'importo offerto, ma lo scostamento rispetto alla dichiarazione si può considerare ininfluenza sul giudizio di congruità.

Si rileva come, da consolidata giurisprudenza, non esista una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'Appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua. Ai fini della valutazione dell'anomalia si rileva la presenza di un margine di utile d'impresa che garantisce che l'appalto non risulti eseguito in perdita.

Economia del metodo di prestazione del servizio – l'O.e. giustifica l'economia del processo di realizzazione del servizio richiesto in ragione della sua appartenenza al *core business* della società e di conseguenza alla possibilità di far leva su economie di scala per ridurre le spese generali e i tempi di esecuzione, coinvolgendo lo stesso pool di professionisti (consulenti esterni stabili) su più pacchetti progettuali. Anche le soluzioni tecniche adottate, in particolare la forte spinta alla dematerializzazione degli elaborati e delle comunicazioni tra committente e appaltatore, come descritto più ampiamente nell'offerta tecnica, favoriscono la riduzione dei costi di esecuzione.

Giudizio finale - Sulla base della documentazione acquisita si è verificato come l'offerta presentata dall'O.e. sia credibile. I corrispettivi che l'operatore ricaverà dall'appalto del servizio tecnico sono sufficienti a coprire i costi che il medesimo soggetto dovrà sostenere per l'espletamento del servizio. Pertanto si rileva come le giustificazioni ricevute collochino l'offerta entro parametri di realistica credibilità. Alla luce delle considerazioni sin qui espresse, l'offerta è da considerare nel complesso congrua e attendibile.

Ferrara, 24/07/2018

Il Responsabile del Procedimento
ing. Giuseppe Galvan

Allegato 1: Prot. 76777 del 02/07/2018
Allegato 2: Prot. 81123 del 06/07/2018

(OMISSIS GLI ALLEGATI)

PUBBLICATO IN DATA 30 LUGLIO 2018